



COMUNE DI MOSSANO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Garibaldi n.14 – 36020 MOSSANO (VI)
00553140245
Tel. 0444/886046 *

C.F. P.IVA

Fax 0444/776046

Oggetto: ORDINANZA N. 11 NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER CONSUMO FAMILIARE PRESSO IL DOMICILIO DEGLI ALLEVATORI

Prd 3475

IL SINDACO

VISTO l'art. 13 del R.D. 3298/1928;
VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 1265/1934;
VISTO il Decreto Legislativo n. 333/1998;
Visto la Legge Regione Veneto n. 41 del 19 Dicembre 2003;
Visti i Reg. (CE) 852/853/2004;
VISTO il Reg. CE n. 2075 del 05 Dicembre 2005.
VISTA l'istruttoria del Servizio Igiene degli Alimenti di origine animale dell'Azienda ULSS n. 6 "Vicenza";
RITENUTO necessario regolamentare, sotto il profilo sanitario, la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare, in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza sugli animali e sulle carni

ORDINA

- nel periodo 02 novembre 2011 – 29 febbraio 2012 è consentita ai privati in possesso di specifica autorizzazione la macellazione dei suini presso il proprio domicilio per l'esclusivo consumo familiare delle carni e dei prodotti derivati;
- il numero massimo di suini che si consente di macellare è di due per ogni nucleo familiare;
- coloro che intendono macellare altri suini o coloro che intendono farlo in un periodo diverso da quello stabilito dovranno abbattere gli animali presso un macello autorizzato;
- coloro che non sono in possesso dell'autorizzazione sanitaria per la macellazione dei suini presso il proprio domicilio e che intendono ottenerla, debbono rivolgere domanda a questo Comune, che rilascerà un'autorizzazione permanente, valida, cioè, anche nei prossimi anni;
- la prenotazione della visita veterinaria deve essere effettuata, con almeno sette giorni di anticipo, alla competente Unità Territoriale Veterinaria;
- le visite veterinarie saranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 e il sabato mattina dalle ore 08,30 alle ore 12,30;**
al di fuori di tali giorni e di tali orari il servizio non è garantito e, qualora, per motivi del tutto eccezionali, le prestazioni venissero rese, sarà applicata, come previsto, la tariffa maggiorata;
- le tariffe veterinarie** sono le seguenti:
 - per il primo suino visitato: € 8,00 + Enpav € 0,16 + rimborso spese per ogni intervento € 13,00
 - per il secondo suino visitato durante lo stesso intervento: € 4,00 + Enpav € 0,08;
- sono vietate la macellazione dei suini per conto di terzi e la commercializzazione delle carni degli animali e dei prodotti derivati, anche nell'ambito della ristorazione e dell'agriturismo;
- la macellazione può avvenire solo dopo la visita dell'animale vivo da parte del Medico Veterinario dell'Azienda ULSS;
- le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati, disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igieniche;
- la lavorazione delle carni può avvenire solo dopo la visita *post-mortem* effettuata dal Medico Veterinario dell'Azienda ULSS che rilascia apposita dichiarazione di commestibilità delle carni;
- il personale addetto alla macellazione (norcini) deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della legge 283/1962, ovvero dell'attestato di frequenza, con esito favorevole, del corso di formazione previsto dalla Legge Regione Veneto n. 41 del 19.12.2003; detto personale deve essere provvisto di pistola a proiettile captivo, con la quale sono obbligatoriamente abbattuti i suini prima della jugulazione.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa sarà data la più ampia diffusione a cura di questo Comune.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, li **31 OTT. 2011**

IL SINDACO
Avv. Giorgio Fracasso

